



Città della Spezia

**COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO III
Arredo Urbano**

PIANO DEL PAESAGGIO URBANO INDIRIZZI E NORME

(sostituisce il precedente PIANO DEL PAESAGGIO URBANO - INDIRIZZI E NORME ed il relativo
REGOLAMENTO EDILIZIO PER LE OPERE DI ARREDO URBANO)

Approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 27/03/2023

INDICE

CAPO I - Obiettivi, indirizzi e disposizioni generali

pag. 2

- Art. 1 - Obiettivi, indirizzi e disposizioni generali
- Art. 2 - Modalità di presentazione istanza di autorizzazione

CAPO II - Norme per la qualità degli spazi pubblici della città

pag. 3

- Art. 3 - Elementi di arredo urbano
- Art. 4 - Tende
- Art. 5 - Targhe
- Art. 6 - Insegne di esercizio e vetrofanie - Sorgenti luminose - Prospetti di fondi commerciali
- Art. 7 - Bacheche (vetrinette) e distributori automatici
- Art. 8 - Dehor ed occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali
- Art. 9 - Armadi per apparecchiature tecniche e similari
- Art. 10 - Apparecchi di informazione telematica
- Art. 11 - Decoro degli edifici e degli spazi esterni pubblici e privati
- Art. 12 - Tinteggiature ed altri ornamenti
- Art. 13 - Infissi esterni
- Art. 14 - Canne fumarie
- Art. 15 - Impianti di condizionamento
- Art. 16 - Cablaggio strutturato
- Art. 17 - Apparecchi di informazione telematica
- Art. 18 - Scalinate pubbliche e private
- Art. 19 - Antenne e impianti di ricezione
- Art. 20 - Abaco degli elementi di arredo urbano del centro storico
- Art. 21 - Progetti di arredo urbano
- Art. 22 - Inadempienze e sanzioni

CAPO III - Regole per gli spazi aperti ed i percorsi della città e della collina

pag.13

- Art. 23 - Rete della sentieristica collinare
- Art. 24 - Sistema del verde urbano
- Art. 25 - Progetti di parco urbano
- Art. 26 - Progetto "Campagna Urbana"

Allegati: Tavola della "Zonizzazione del Paesaggio Urbano"

CAPO I

OBIETTIVI, INDIRIZZI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI, INDIRIZZI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Piano del Paesaggio Urbano persegue obiettivi e linee di indirizzo finalizzate alla riqualificazione urbana pubblica e privata, di seguito descritte:
 - a) regolamentare l'installazione e la progettazione dei manufatti e degli arredi urbani, ai fini della tutela e del decoro dello spazio pubblico e dell'unitarietà dei singoli interventi;
 - b) favorire interventi che, nell'occupazione del suolo pubblico, conservino sempre una significativa permeabilità con lo spazio circostante, non costituiscano intralcio alla fruibilità pedonale, con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili e consentano la corretta lettura della piazza o della via in cui tali interventi sono inseriti;
 - c) perseguire la qualità del centro urbano e delle periferie con interventi di arredo in grado di valorizzare i luoghi esistenti con la dovuta attenzione ai caratteri architettonici e stilistici della zona in cui si interviene;
 - d) valorizzare (attraverso l'arredo, l'illuminazione, la riqualificazione delle facciate e degli spazi esterni) strade, piazze, quartieri centrali e periferici, al fine di migliorarne la qualità, favorendo la nascita di nuove attività con potenziali effetti positivi sull'uso sociale degli spazi pubblici locali;
 - e) tutelare il valore d'insieme ed i singoli elementi di valore storico-architettonico della città, con particolare riguardo alle forme dello spazio pubblico, alle prospettive, alle facciate degli edifici ed agli elementi di valore storico-architettonico della città, con particolare riguardo a sculture, bassorilievi, portali, fregi, lapidi ed iscrizioni, ecc...;
 - f) favorire la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
 - g) tutelare le risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche favorendone la socializzazione e lo sviluppo sostenibile.
2. Le norme del presente Piano sostituiscono ogni altra norma o disposizione relativa all'arredo urbano, ad eccezione di quelle relative agli impianti pubblicitari, alla protezione civile e agli aspetti urbanistico-edilizi, nonché al documento di Intesa tra Regione Liguria e Comune della Spezia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 11.03.2021.
3. Il Piano del Paesaggio Urbano è integrato dalla relativa tavola, denominata "Zonizzazione del Paesaggio Urbano", che evidenzia, con riferimento a tutto il territorio comunale, le localizzazioni richiamate nell'ambito delle presenti norme.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

- a) Gli elementi di arredo urbano necessitano di apposita autorizzazione da richiedere sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente.
- b) Nel caso di più domande da parte di soggetti, con analoghe caratteristiche per lo stesso sito pubblico, o comunque soggetto a servitù pubblica, l'autorizzazione sarà rilasciata a chi ha presentato per primo la domanda. Il Comune ha comunque facoltà di esperire una gara per particolari spazi di plurimo interesse.
- c) Ove siano o risultino collocati elementi di arredo non autorizzati e non conformi al presente Piano, si provvederà all'avvio del procedimento finalizzato alla rimozione degli stessi, a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza sarà compito degli uffici comunali provvedere all'esecuzione in danno ai proprietari da parte del C.d.R. Lavori Pubblici. Le occupazioni di suolo pubblico concesse devono ritenersi vincolate alla destinazione d'uso autorizzata. Altri usi non previsti, ivi incluso il deposito o l'accatastamento prolungato di arredi, determineranno la decadenza del titolo autorizzativo. La mancanza di autorizzazione comporterà l'applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.
- d) Per gli interventi di particolare rilievo l'ufficio competente potrà richiedere adeguate fidejussioni a garanzia degli adempimenti prescritti e degli obblighi conseguenti.

CAPO II

NORME PER LA QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA CITTA'

ART. 3 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

- a) Sono considerati elementi di arredo urbano soggetti ad autorizzazione:
- Tende (per attività commerciali/artigianali/terziarie)
 - Targhe
 - Insegne e vetrofanie (per attività commerciali/artigianali/terziarie)
 - Sorgenti luminose (per attività commerciali/artigianali/terziarie)
 - Bacheche (vetrinette) e distributori automatici
 - Dehor (per pubblici esercizi con licenza di somministrazione, quali bar e ristoranti)
 - Elementi diversi da collocarsi su suolo pubblico, anche a carattere ornamentale
- b) Sono considerati elementi di arredo urbano soggetti a nulla osta preventivo:
- Colori delle facciate degli edifici
 - Elementi richiamati dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ove espressamente specificato
 - Armadi per apparecchiature tecniche e similari (telefonia/dati, elettricità, metano, condizionamento, ecc...)

Per gli impianti pubblicitari si rimanda alla normativa specifica.

ART. 4 – TENDE

- a) L'installazione di tende su suolo pubblico necessita di preventiva autorizzazione che avrà validità di 3 anni ed in ogni caso fino a cessazione dell'attività. In caso di subentro di nuova attività è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e colori occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.
- b) Per gli immobili soggetti a vincolo monumentale (art. 10 D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii) sarà necessario richiedere preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio regionale.
- c) Per gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, possono essere installate anche tende che comprendano più aperture del fondo in questione, a condizione che l'edificio dove queste insistono non sia un edificio vincolato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale è necessario acquisire preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio regionale, oppure che non sia edificio di valore storico-architettonico, anche non vincolato, ma individuato come edificio di valore storico dal Piano Urbanistico Comunale vigente, per il quale è necessario nulla osta dell'ufficio competente. Per gli esercizi commerciali, diversi da bar e ristoranti, può essere concessa tenda unica, da valutarsi caso per caso, allorché sia necessaria la copertura della merce in esposizione, per comprovate esigenze di carattere igienico-sanitario.
- d) Le tende dovranno essere collocate a parete con sostegni ripiegabili (a pantografo) e ad una altezza non minore di 2.50 m dal suolo, misurata dal lembo più basso della mantovana, salvo deroghe per motivate necessità tecniche, a discrezione dell'Ufficio Arredo Urbano. La sporgenza dovrà risultare contenuta di almeno 30 cm dal filo del marciapiede, misurata nel punto più prossimo e dovrà avere una sporgenza dal filo della facciata non maggiore di 1.50 m. Nel caso di tende a copertura di dehor, potranno essere consentite maggiori sporgenze e minori altezze delle tende, la cui proiezione in pianta dovrà essere contenuta entro l'area di occupazione di suolo pubblico autorizzabile e comunque contenuta sulla facciata di pertinenza dell'attività (intesa come porzione entro il prolungamento della mezzera dei muri perimetrali del fondo). Nelle strade a sezione

inferiore a 7.00 m potranno essere imposte dall'ufficio competente sporgenze minori per poter mantenere la visibilità stradale. Le tende non dovranno, di norma, sporgere lateralmente in misura maggiore di 30 cm rispetto alle aperture dei locali interessati, salvo il caso dei pubblici esercizi con licenza di somministrazione (bar e ristoranti), ove la dimensione dovrà essere valutata congiuntamente ad eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico. Le tende dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute in ottimo stato; in difetto potrà essere imposta la loro rimozione.

- e) Le tende, escluse quelle dei dehor, in orario di chiusura dell'attività commerciale dovranno essere completamente riavvolte, anche ai fini della pubblica sicurezza.
- f) Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri le tende dovranno essere in tinta unita; solo sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale ed il nome, mentre è concesso solo il logo/marchio sulla superficie tesa del telo, di discrete dimensioni. In ogni caso non dovranno comparire altri marchi pubblicitari, o scritte riferite a prodotti. Le tende dovranno essere in armonia con il colore della facciata, la struttura e l'aspetto architettonico dell'edificio ed andranno fissate ad uguale quota di imposta. Per botteghe storiche possono essere autorizzati colori differenti, purché identificative dell'attività.
- g) Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri sono vietate tende con tipologia a cupola, a cappottina, a semisfera o semicilindrica. Tale divieto è esteso ai piani superiori.
- h) Sono vietate tende in tessuti plastificati.
- i) E' vietata l'installazione di tende sotto i portici pubblici e privati ad uso pubblico.
- j) Le tende potranno essere collocate tra i pilastri dei porticati pubblici o privati ad uso pubblico, a condizione che siano teli verticali senza aggetti e purché l'istanza sia corredata da nulla osta del condominio.
- k) Qualora negli edifici siano già presenti tende già autorizzate, le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti.
- l) In caso di cornici e fregi architettonici della facciata, dovrà essere concordata con l'Ufficio Arredo Urbano l'idonea collocazione delle tende.

ART. 5 – TARGHE

- a) L'installazione di targhe è soggetta a richiesta di autorizzazione, con validità di 3 anni, da presentare sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di subentro di nuova attività, è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e colori occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.
- b) Le targhe indicanti l'esercizio di professioni o di altre attività imprenditoriali devono essere collocate lateralmente agli accessi o su eventuali recinzioni. La superficie da destinarsi alle targhe non dovrà superare le dimensioni di un formato A4 (21 x 29.7 cm).
- c) Nuove targhe dovranno armonizzarsi con quelle già esistenti purché autorizzate e prevedere lo spazio necessario a future installazioni.
- d) Per gli immobili soggetti a vincolo monumentale (art. 10 D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii) sarà necessario richiedere preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio regionale. Per gli edifici di valore storico individuati dal PUC vigente ne verrà valutata l'ammissibilità dall'ufficio.

ART. 6 - INSEGNE DI ESERCIZIO – SORGENTI LUMINOSE – PROSPETTI DEI FONDI COMMERCIALI

- a) L'installazione di insegne di esercizio, vetrofanie, sorgenti luminose esterne e paramenti murari esterni è soggetta a richiesta di autorizzazione, con validità di 3 anni, da presentare sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. La validità decade comunque alla cessazione dell'attività. In caso di subentro di nuova attività, è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e colori occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021. Le insegne e i corpi illuminanti dovranno rispettare quanto previsto dal vigente Piano degli Impianti Pubblicitari.
- b) Sono consentite le insegne qualora la loro collocazione risulti decorosa, conveniente ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio; l'insegna dovrà essere sempre contenuta nel prolungamento dei lati delle aperture del fondo commerciale e la loro sporgenza sul suolo stradale non dovrà eccedere i 10 cm a partire dal vivo del muro qualora vengano collocate ad una altezza non inferiore a 3.50 m da terra. Sono consentite sporgenze maggiori per altezza superiore a 3.50 m. Le insegne collocate in uno stesso edificio dovranno essere uguali, od almeno armonizzate tra loro. In caso di rimozione delle insegne, dovrà immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile su cui erano applicate, a spese e cura di chi lascia il fondo. In caso contrario sarà l'amministrazione a provvedere in danno ai proprietari.
- c) Sono vietate in tutto il territorio comunale:
- insegne a bandiera poste all'esterno dei porticati pubblici e privati ad uso pubblico;
 - insegne non collocate sulla facciata di pertinenza dell'attività (intesa come porzione contenuta entro il prolungamento della mezzera dei muri perimetrali del fondo).
- d) Sono vietate nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri:
- insegne scatolate totalmente luminose e lettere singole in scatolato luminoso (sono ammesse insegne scatolate a sfondo opaco con solo lettere non sporgenti luminose sul fronte o, in alternativa, sono ammesse lettere singole scatolate ma di spessore contenuto e luce proveniente dal retro o dallo spessore laterale);
 - insegne con colori di tipo fluorescente o luminescente;
 - insegne sulle coperture, ad eccezione di edifici a destinazione industriale, artigianale, commerciale o alberghiera;
 - l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, ad esclusione delle comunicazioni riferite all'esercizio commerciale ed a quelle di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo, di offerta in locazione/vendita fondo e vendita promozionale, nonché iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa, dai Centri Integrati di Via e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria;
 - cartelli luminosi lampeggianti ad intermittenza o con scritte scorrevoli (nel rispetto dell'inquinamento luminoso e dell'intensità luminosa ammessa dai regolamenti vigenti).
- e) Sono consentite in tutto il territorio comunale:
- insegne di tipo "a scudo" negli spigoli di fabbricati, di altezza indicativa non superiore a 120 cm e larghezza non superiore a 90 cm;
 - insegne a muro di larghezza non superiore a 70 cm e altezza non superiore a 100 cm.
- f) In tutto il territorio comunale le "insegne a bandiera" devono avere le seguenti caratteristiche:
- dimensioni massime: larghezza 60 cm x altezza 100 cm
 - sporgenza dal filo muro massima (inclusi i supporti di fissaggio): 70 cm
 - altezza dal marciapiede minima: 350 cm salvo deroghe per motivate necessità tecniche, valutate dall'Ufficio Arredo Urbano.

- devono essere rientranti almeno 50 cm rispetto al marciapiede e rimanere all'interno della sporgenza del balcone;
 - l'illuminazione a braccio collocata sull'insegna a bandiera non potrà sporgere di lato ad essa più di 30 cm e comunque dovrà essere conforme ai dettami delle norme e del regolamento del Codice della Strada.
- g) Non può essere autorizzata più di un'insegna a bandiera per singolo esercizio sul fronte dell'edificio, ad eccezione di bar, ristoranti e tabaccherie con servizio di ricevitoria.
 - h) Le insegne ai piani superiori dovranno essere collocate all'interno delle bucaie per una superficie non superiore ad 1/4 della superficie della stessa.
 - i) Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici, ecc. devono avere altezza dal suolo non minore di 3.50 m, misurata dal marciapiede al punto più basso della lampada e non sporgere oltre cm. 30 dal filo del muro esterno.
 - j) Eventuali motivate deroghe, dettate da particolari esigenze di adattamento alle caratteristiche architettoniche degli edifici, potranno essere valutate caso per caso dall'Ufficio Arredo Urbano. In tali casi la pratica dovrà essere integrata da opportuni foto-inserimenti.
 - k) In occasione di festività, ricorrenze e vendite promozionali, eventuali decorazioni e luminarie attinenti non sono soggette ad autorizzazione e ne è consentita l'installazione, nel rispetto delle normative di sicurezza. Le luminarie dovranno possedere comunque i requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. salvaguardando le disposizioni specifiche di protezione civile. Al termine dei periodi sopra menzionati, le installazioni dovranno essere rimosse.
 - l) E' consentita la posa, a meno degli edifici vincolati ex art.10 D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii. di paramenti esterni ad un fondo commerciale, qualora gli stessi costituiscano una innovazione architettonica, sia per il disegno che per i materiali impiegati e le colorazioni, sempre che non vengano ad oscurare elementi di valore testimoniale della facciata. Tali interventi devono ottenere il risultato di conferire una rinnovata qualità non solo all'esercizio commerciale, ma anche al prospetto dell'intero fabbricato in cui si collocano, e non devono invadere aree non di pertinenza dell'esercizio commerciale stesso. Tali manufatti, comportando una modifica al prospetto, dovranno essere supportati da una pratica edilizia specifica.
 - m) L'intensità luminosa delle insegne dovrà rispettare le prescrizioni del Piano degli Impianti Pubblicitari vigente ed eventuali faretto e/o lampade in facciata dovranno essere orientati in modo da impedire l'abbagliamento dei pedoni e rispettare le norme relative all'inquinamento luminoso.
 - n) Le eventuali apparecchiature elettriche, di illuminazione o altre installazioni consentite, devono essere rispondenti a quanto dettato dalle norme CEI e certificate da tecnico abilitato.
 - o) L'istanza di autorizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 art.94-bis in merito alla classificazione degli interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità con la conseguente applicazione dei regimi amministrativi di denuncia (preavviso) delle opere strutturali e di autorizzazione sismica preventiva.

ART. 7 - BACHECHE (VETRINETTE) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- a) L'installazione di nuove bacheche (vetrinette) e distributori automatici (sia collocati a terra che in aggetto sulla facciata) sono vietati nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri. Nel resto del territorio comunale è soggetta a richiesta di autorizzazione, con validità di 3 anni per le bacheche e distributori sospesi e di 5 anni nel caso di distributori con appoggio a terra. La validità decade comunque alla cessazione dell'attività.
- b) In caso di subentro di nuova attività, è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e colori occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.

- c) Per bacheche si intendono vetrinette installate a muro, destinate all' esposizione di mezzi di stampa, informazioni merce, menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. La predetta installazione è permessa solo in adiacenza all'ingresso della sede dell'attività. Non è consentita la posa in opera di bacheche collocate a terra su supporto proprio a margine stradale o in adiacenza ad edifici. Le bacheche, fino all'altezza di 3.00 m dal suolo pubblico, non devono sporgere più dell'8% della larghezza del marciapiede, con un massimo di 15 cm, non devono andare a terra e devono avere spigoli opportunamente smussati o protetti.
- d) I punti informativi e le bacheche di diffusione di notizie esclusivamente a favore dell'ente locale sono oggetti di arredo che devono avere il massimo della visibilità, rispettare le disposizioni del Codice della Strada, e non costituire intralcio alla circolazione pedonale.
- e) Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri i distributori automatici di sigarette e di articoli igienico-sanitari dovranno essere collocati all'interno dell'esercizio con apertura all'esterno della vetrina.

ART. 8 - DEHOR ED OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

Il presente articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico all'esterno di pubblici esercizi con licenza di somministrazione (bar e ristoranti) e delle attività commerciali ed artigianali. In caso di occupazione di suolo privato ad uso pubblico sarà necessario presentare nulla osta del proprietario dell'area.

- a) Lo spazio di occupazione per dehor va richiesto sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'Ente e può essere richiesto di durata variabile fino ad un massimo di 5 anni e comunque fino a cessazione dell'attività. In caso di subentro di nuova attività, è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e colori occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.
- b) Le occupazioni si dovranno sviluppare sulla facciata di pertinenza dell'attività (intesa come porzione entro il prolungamento della mezzera dei muri perimetrali del fondo); eventuali occupazioni solo con tavoli e sedie (ad esclusione quindi di strutture di chiusura o elementi difficilmente amovibili) potranno essere collocate sul fronte di altre attività solo mediante la presentazione del nulla osta delle stesse, fino a che quest'ultimo non venga revocato;
- c) Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri la superficie di suolo pubblico autorizzabile è limitata di norma al 30% della superficie complessiva interna del locale, inclusiva dei locali accessori. E' comunque garantita la concessione di uno spazio minimo di suolo pubblico di 15 mq, esclusa eventuale rampa disabili, per ogni esercizio che non raggiunge tale minimo applicando la percentuale del 30%. Potranno essere richieste superfici maggiori in funzione delle norme di sicurezza e delle particolari condizioni di affollamento dei luoghi.
- d) Tutte le autorizzazioni (commerciali e dehor) saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) non potranno essere occupate in nessun caso le corsie destinate al transito dei veicoli, gli attraversamenti pedonali, le aree a parcheggio, le piazze pubbliche e gli spazi pubblici da parte di attività che non abbiano un accesso diretto sugli stessi;
 - 2) dovrà essere sempre garantito idoneo spazio per il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni, garantendo un minimo di 1 m per parte lateralmente ai portoni di ingresso.In tutti i casi l'uso dello spazio pubblico concesso non dovrà impedire, od ostacolare il transito ciclo-pedonale e dei mezzi di soccorso. L'accesso al dehor dovrà essere garantito a persona disabile e pertanto eventuali pedane o dislivelli dovranno essere abbattuti con rampe a norma di legge.

- e) Lo spazio di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali va richiesto sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'Ente e può essere richiesto di durata variabile fino ad un massimo di 5 anni e comunque fino a cessazione dell'attività. In caso di subentro di nuova attività, è necessario presentare richiesta di voltura sul portale delle istanze online sul sito istituzionale dell'ente. In caso di sostituzione con diversa tipologia, dimensioni e caratteristiche occorre presentare nuova istanza sul portale online dell'ente. La tariffazione è regolamentata dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.
- Per le attività artigianali con consumo sul posto, prive di licenza di somministrazione di alimenti e bevande (es. gelaterie, pizzerie al taglio, piadinerie, ecc...) è consentita la sola occupazione di suolo pubblico con le seguenti tipologie di attrezzature, in alternativa:
- tavolini bassi (massimo 50 cm di altezza) con sedute;
 - solo sgabelli alti;
 - solo piani di appoggio alti.
- E' possibile utilizzare ombrelloni a copertura di tutte le soluzioni precedenti.
- f) Possono essere collocati sul suolo dato in concessione per dehor, oltre gli arredi di accoglienza (tavoli e sedie), paraventi completamente trasparenti. Eventuali scritte di riferimento all'attività da collocare sulla superficie trasparente andranno preventivamente concordate con l'ufficio Arredo Urbano.
- All'interno del perimetro nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri i paraventi dovranno essere in vetro.
- I montanti dei paraventi dovranno avere dimensioni contenute ed essere rappresentate in progetto di dettaglio da presentare all' ufficio Arredo Urbano che ne valuterà l'ammissibilità a propria discrezione.
- Tali occupazioni di suolo pubblico potranno essere coperte con ombrelloni collocati in modo da consentire la chiusura dei dehor, senza l'applicazione di tende laterali, aggiunte o quanto altro utilizzabile per le chiusure laterali che potranno quindi avvenire solo con il paravento trasparente.
- Non sono consentite coperture in ferro, legno, o similari. E' consentita la copertura solo con tende o ombrelloni.
- Soluzioni alternative alle presenti prescrizioni, relative a strutture e materiali, purché improntate a criteri di massima trasparenza e leggerezza, potranno essere valutate dall'Ufficio Arredo Urbano. In tali casi le proposte dovranno essere corredate da uno studio comprendente: foto inserimenti della soluzione progettuale estesi al contesto di riferimento (strada, piazza, spazio pubblico, ecc.) che dimostrino la qualità dell'intervento nei materiali, nelle strutture, nelle forme, nei colori e nel rispetto degli scorci visuali, delle prospettive più significative, nonché della visibilità degli elementi di valore storico architettonico presenti.
- Tali manufatti devono garantire i corretti flussi pedonali
- I marciapiedi non devono risultare artefatti dai loro ingombri. Gli spazi concessi devono essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro e gli arredi collocati devono essere conformi nel tipo e quantità a quelli richiesti nella domanda di utilizzo del suolo pubblico.
- g) Le occupazioni di suolo pubblico in contrasto dovranno adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro il 2026.
- h) Lo spazio concesso dovrà garantire sempre il passaggio pedonale e il transito dei mezzi di soccorso previo parere dell'ufficio Mobilità.
- i) Le pedane sono ammesse, fermo restando il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e della vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche. Le stesse dovranno essere mantenute in buone condizioni igieniche, anche mediante pulizia quotidiana;
- j) Dal 01 giugno di ogni anno i paraventi laterali, a chiusura del dehor, devono essere rimossi e potranno essere rimontati a partire dal 01 settembre di ogni anno. Le pedane potranno rimanere in loco ma dovrà essere garantita a spese del gestore la manutenzione, pulizia e bonifica igienico-sanitaria della superficie oggetto di occupazione di suolo.
- k) In caso di presenza di suolo sconnesso è consentito, previo parere del Servizio Infrastrutture Stradali, il ripristino in opera con asfaltatura o pietrame, secondo le caratteristiche preesistenti.

- l) Sono vietati a contorno dello spazio concesso graticci, parapetonali e forme pubblicitarie di qualsiasi genere. Le fioriere dovranno essere opportunamente curate e pulite quotidianamente anche nello spazio circostante.
- m) Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri le attrezzature (tavoli e sedie) da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione dovranno essere mantenute in stato decoroso ed in materiale di pregio. E' vietato l'utilizzo di materiali leggeri e deteriorabili e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.
- n) E' vietata l'occupazione di aree stradali dedicate alla sosta nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa). Il canone di occupazione per le aree dedicate alla sosta sarà soggetto a una maggiorazione stabilita dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con dcc n. 16 del 28.04.2021. Tutti i manufatti e le strutture descritte nel presente articolo non saranno consentiti laddove, collocati in zona di viabilità pubblica, compromettano scorci visuali del panorama, "varchi di emergenza" e "triangoli di visibilità" previsti dal Codice della Strada e, comunque, previo parere dell'ufficio Mobilità.
- o) E' ammessa l'occupazione gratuita del suolo pubblico senza richiedere autorizzazione in caso di particolari manifestazioni promosse dal Comune. In tutti i casi la dimensione dell'occupazione non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
- p) Elementi a carattere ornamentale e attrattivo quali: fioriere, piante, ombrelloni, ecc., anche realizzati con elementi permanenti di arredo urbano ed altresì utilizzabili per l'esposizione di merce e/o somministrazione, preservando il carattere ornamentale rispetto all'uso espositivo, potranno essere esposti su suolo pubblico in esenzione CUP, purché muniti di apposito titolo autorizzativo.
- q) Le attività di vendita di frutta e verdura potranno esporre la merce su suolo pubblico fino ad un massimo di 3 mq, collocando la stessa ad un'altezza minima di 1 metro da terra e rispettando la normativa igienico-sanitaria vigente.
- r) Possono essere richiesti cavalletti pubblicitari ad indicazione delle attività commerciali di ingombro massimo del pannello 70 cm (larghezza) x 100 cm (altezza).
- s) Per le rivendite di giornali in chioschi potranno essere autorizzati espositori in aggiunta alla superficie di 1 mq prevista dall'autorizzazione SUAP, oppure al di fuori della proiezione a terra delle tende, nel rispetto dell'ideoneo transito pubblico e nel rispetto del Codice della Strada.
- t) Gli espositori merce per le attività commerciali devono rispettare, nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri, criteri di massimo decoro e qualità, in proporzione al fronte vetrina.
- u) La non osservanza anche parziale di quanto indicato al presente articolo sarà oggetto di revoca dell'autorizzazione di suolo pubblico e relativi adempimenti sanzionatori.

ART. 9 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA', METANO, SEMAFORI, ECC...)

La collocazione di apparecchiature tecniche, entro contenitori, deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite e trovare forme e dimensioni il più contenute possibile. Ogni nuova collocazione, o sostituzione, nell'ambito di una revisione delle reti di servizio, sarà presentata con un piano di insieme che ne consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.

ART. 10 - APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA

Tutti gli apparecchi di informazione telematica devono essere facilmente riconoscibili (logo o stemma), forma e dimensioni tali da non costituire pericolo (spigoli arrotondati, assenza di sporgenze dalla sagoma principale). La collocazione negli ambiti pubblici (strade o piazze) non deve costituire intralcio al transito pedonale.

ART. 11 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Tale obbligo vale anche per le facciate di edifici privati, o le parti di esse. Laddove siano collocate su facciate, fondi commerciali ecc. i supporti di sostegno di tende, targhe o oggetti di arredo non più utilizzati, o paline di sostegni di insegne o similari non più utilizzate, è fatto obbligo ai proprietari o al condominio di eliminarle a proprie spese. In caso di inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari, così pure le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo, devono essere ripristinate e ridipinte. Tali casi possono essere oggetto di ingiunzione di manutenzione da parte dell'ente locale.

Il suolo privato dovrà essere mantenuto in buono stato di decoro ambientale ed architettonico. In caso contrario valgono le disposizioni del precedente comma.

I motocicli, le biciclette, o quant'altro risulti in stato di abbandono, o che infici l'aspetto ed il decoro urbano, saranno rimossi a cura del Comune, in danno ai proprietari, ove individuati.

ART. 12 - TINTEGGIATURE ED ALTRI ORNAMENTI

Per interventi riguardanti facciate che prevedano di modificarne l'aspetto (variazioni di cromie, ripristino di elementi in materiali diversi dall'esistente, comprese ringhiere ed elementi in ferro, ecc.) è necessario allegare la documentazione fotografica e la campionatura del colore alle relative istanze tecnico-edilizie, al fine di ottenere il preventivo nulla osta dell'ufficio preposto. Per gli edifici che presentino decori, sia in forma pittorica che in forma plastica è sempre necessario presentare il bozzetto a colori della facciata corredato di documentazione fotografica. E' in ogni caso prescritto l'uso di intonaci traspiranti non pellicolanti.

ART. 13 - INFISSI ESTERNI

I serramenti esterni degli immobili (persiane, avvolgibili, ecc.) non potranno essere sostituiti con forme e colori diversi dagli originali per singole unità immobiliari. La modifica di tali elementi è possibile qualora tutto il condominio, previa richiesta di autorizzazione, presenti un progetto unitario di rifacimento, qualora ritenuto compatibile con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

I serramenti dei fondi commerciali possono essere sostituiti nei materiali, previa autorizzazione degli uffici comunali preposti, qualora gli originali non presentino caratteristiche architettoniche di pregio, o il serramento non costituisca un elemento di decoro, o di stile consolidato nel tempo.

E' comunque vietata l'installazione di serramenti in alluminio in colore bronzo, dorato o naturale.

Nel centro storico commerciale (zona gialla e rossa) e nei nuclei storici collinari e costieri è vietata l'installazione di portoni di accesso alle residenze in alluminio o pvc.

Per la sostituzione di serramenti esterni (persiane, avvolgibili, ecc.), qualora sia previsto il cambio di tipologia e di colore, è necessario nullaosta dell'Ufficio Arredo Urbano, previa presentazione di documentazione tecnica e fotografica, fatto salvo quanto eventualmente previsto da diverse disposizioni inerenti problematiche acustiche e di risparmio energetico.

ART. 14 – CANNE FUMARIE

L'adeguamento in materia di impianti di riscaldamento rispetto alle normative vigenti può prevedere in molti casi la costruzione di nuove canne fumarie a favore di singole unità immobiliari o di interi stabili. In questo ultimo caso, sarà cura dell'amministratore provvedere a far realizzare un unico condotto per il passaggio di più impianti, possibilmente nei cortili interni. Qualora questo non sia attuabile si dovrà provvedere ad un unico progetto, anche da realizzare in lotti successivi, che preveda canne fumarie da terra a tetto in muratura, o comunque finite col medesimo aspetto e colore della facciata. Non sono ammesse canne fumarie in materiale metallico nelle facciate fronte strada: queste dovranno, anche singolarmente essere costruite con una camicia in muratura e comunque finite col medesimo aspetto e colore della facciata.

ART. 15 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO *(abrogato a seguito dell'adozione del RE con DCC n.27 del 13 luglio 2015. Vedi ora art.72 del RE vigente.)*

ART. 16 – CABLAGGIO STRUTTURATO *(abrogato a seguito dell'adozione del RE con DCC n.27 del 13 luglio 2015. Vedi ora art.100 del RE vigente.)*

ART. 17 – ANTENNE E IMPIANTI DI RICEZIONE *(abrogato a seguito dell'adozione del RE con DCC n.27 del 13 luglio 2015. Vedi ora art.71 del RE vigente.)*

ART. 18 – SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE

Le scalinate pubbliche o quelle private con pavimentazioni, o elementi storici, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro, nel rispetto della tipologia, forma e qualità dei materiali impiegati. Qualora questi percorsi siano interessati da lavori di rifacimento o di manutenzione, è obbligatorio il ripristino nei materiali originari.

ART. 19 – PROGETTI DI ARREDO URBANO

1. Per i luoghi pubblici individuati nella tavola di Zonizzazione del Piano del Paesaggio Urbano, ivi incluse le dorsali urbane, attraverso la formazione di un accordo tra il Comune e privati, potranno essere redatti "Progetti di Arredo Urbano". Tali progetti dovranno prevedere, con il concorso di risorse pubbliche e/o private:

- a) la riqualificazione e la manutenzione dei luoghi pubblici della città attraverso la sistemazione degli spazi, anche con interventi di arte urbana;
- b) la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) la sistemazione e la cura degli arredi e, dove previsto, del verde.

A fronte degli impegni che i privati potranno assumere al fine della riqualificazione dei luoghi pubblici, il Comune potrà prevedere proporzionali defiscalizzazioni e/o consentire deroghe alle norme del presente regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, fermo restando il loro carattere temporaneo e la loro reversibilità e fermi restando i vincoli derivanti dalle normative di sicurezza, igieniche e di abbattimento delle barriere architettoniche. I progetti di arredo urbano dovranno essere firmati da progettista abilitato.

2. I progetti di arredo urbano e i relativi accordi potranno essere promossi dai privati, singoli o riuniti, titolari di attività prospettanti sul luogo pubblico, ed in particolare da esercenti, commercianti, artigiani. Qualora non vi sia la completa adesione dei privati potenzialmente interessati alla formazione degli accordi, i progetti dovranno comunque riguardare i luoghi pubblici nella loro unitarietà. I progetti di arredo urbano, dovranno privilegiare forme innovative e qualificate di espressione architettonica nella definizione degli elementi di arredo e

nella sistemazione degli spazi pubblici. A tal fine potranno essere promossi, sentiti i competenti ordini professionali, concorsi di progettazione.

3. I progetti di arredo urbano dovranno essere deliberati dalla giunta municipale e dovranno contenere, oltre agli elaborati descrittivi degli interventi, ivi inclusi fotoinserimenti e particolari relativi ai materiali e ai colori, una convenzione che stabilisca: a) le modalità di finanziamento e di realizzazione di arredi e opere pubbliche da parte dei soggetti privati e le relative garanzie fideiussorie;

b) le deroghe eventualmente previste al regolamento per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e le modalità di rilascio dei relativi titoli autorizzativi;

c) le durate delle occupazioni di suolo pubblico e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. Nelle aree periferiche e negli insediamenti collinari come individuati nella zonizzazione del presente piano la Giunta Municipale potrà, con deliberazioni specifiche, stabilire criteri e modalità di incentivazione alle attività produttive in quanto fattori di riqualificazione urbana, anche con misure di defiscalizzazione.

5. L'individuazione di ulteriori luoghi pubblici potrà essere deliberata dalla giunta municipale, anche su proposta di privati direttamente interessati all'attuazione della loro riqualificazione, con conseguente modifica della tavola di azionamento del presente piano, senza che ciò costituisca variante dello stesso.

ART. 20 – ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO *(abrogato)*

ART. 21 – AREE PERIFERICHE

Per le aree periferiche e per i nuclei storici collinari, come individuati nella tavola di "Zonizzazione del Piano del Paesaggio Urbano", la Giunta Municipale potrà stabilire forme di defiscalizzazione o di facilitazione per le opere connesse al presente piano, finalizzate ad incentivare lo sviluppo di attività commerciali e di pubblico esercizio quali fattori di riqualificazione urbana.

ART. 22 – INADEMPIENZE E SANZIONI

Ove siano o risultino collocati elementi di arredo non autorizzati e non conformi al presente Piano, si provvederà all'avvio del procedimento finalizzato alla rimozione degli stessi, a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza sarà compito degli uffici comunali provvedere all'esecuzione in danno ai proprietari da parte del C.d.R. Lavori Pubblici. Le occupazioni di suolo pubblico concesse devono ritenersi vincolate alla destinazione d'uso autorizzata. Altri usi non previsti, ivi incluso il deposito o l'accatastamento prolungato di arredi, determineranno la decadenza del titolo autorizzativo.

La mancanza di autorizzazione per gli elementi di arredo comporterà l'applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con D.C.C. n. 16 del 28.04.2021.

CAPO III

REGOLE PER GLI SPAZI APERTI ED I PERCORSI DELLA CITTA' E DELLA COLLINA

ART. 23 – RETE DELLA SENTIERISTICA COLLINARE

La zonizzazione della presente norma individua la rete della sentieristica collinare. I sentieri così individuati sono oggetto di conservazione e tutela con riferimento alla l.r. 20/1991, al D.Lgs. n.42/2004, nonché ai principi oggettivi individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e ss.mm.ii. Pertanto, ad eccezione dei tratti che alla data di adozione della presente norma coincidono con strade pubbliche asfaltate, sono ammessi solo interventi di restauro e ripristino delle pavimentazioni, dei muri di bordo, e di tutela delle emergenze naturalistiche e storico-architettoniche ad essi correlate, nonché progetti di riqualificazione volti a rimuovere gli elementi di degrado ambientale e a favorire la pubblica fruizione escursionistica e socio-educativa degli stessi. In caso di intervento, dovranno comunque essere mantenuti o restaurati i muri di bordo e le pavimentazioni in pietra esistenti rispettandone le tessiture tradizionali. Dovranno essere altresì conservati tutti gli elementi di interesse storico-architettonico (quali portali, maestà, archivolti, ponti in pietra, edifici storici, fontane, ecc.) e naturalistico-ambientale (rocce affioranti, vegetazione di pregio, corsi d'acqua, cavità naturali, ecc.). Non sono ammessi interventi che interrompano i sentieri o ne limitino o ostacolino la percorribilità. Nel caso in cui i sentieri, anche solo in parte, non presentino alcuno dei sopracitati elementi assoggettati a tutela, restauro e ripristino, e siano interessati dall'attraversamento di una strada in progetto, è fatto obbligo di mantenere la continuità del sentiero stesso, di evitare impedimenti alla percorribilità pedonale nonché di evidenziarne la presenza provvedendo a differenziare il fondo della strada, per materiale e colorazione, nella parte interessata dal tracciato del sentiero. In tali casi gli accorgimenti progettuali dovranno comunque essere concordati con gli uffici privilegiando soluzioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria naturalistica è comunque vietato trasformare i sentieri in strade.

ART. 24 – SISTEMA DEL VERDE URBANO (*abrogato in quanto trattato nel Piano del Verde Urbano*)

ART. 25 – PROGETTI DI PARCO URBANO

Il presente piano individua nella tavola denominata "Zonizzazione del Paesaggio Urbano" le aree verdi in progetto e quelle esistenti che rivestono un ruolo prioritario nella gestione del verde urbano.

- a) Il progetto "Parco del Dorgia" si configura quale ambito di rigenerazione ambientale e di riqualificazione urbana della piana di Migliarina. Sulla base di un progetto saranno previsti interventi di manutenzione, di riassetto vegetazionale e di sistemazione di spazi pubblici nella fascia urbana limitrofa. Nelle aree urbane limitrofe possono essere promossi Progetti di Arredo Urbano di cui all'art. 19.

ART. 26 – PROGETTO “CAMPAGNA URBANA” (approvato con D.C.C. n. 21 del 22.03.2012)

1. Il progetto “Campagna Urbana” è finalizzato a riattivare pratiche agricole integrate da funzioni sociali, culturali, educative, di tutela e salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio su aree di proprietà comunale.

2. Le aree del progetto, in base alle loro diverse potenzialità, sono suddivise in “aree collinari di potenziale uso agricolo”, “Aree per gli orti collinari”, “Aree per gli orti sociali urbani” e “Aree per la campagna urbana in aree di cessione” e contraddistinte con apposita simbologia nella zonizzazione del presente piano.

3. Le pratiche e funzioni di cui al comma 1, anche esercitate da soggetti privati, rivestono un importante ruolo sociale, di salvaguardia ambientale e paesaggistica, e devono pertanto intendersi di rilevante interesse pubblico.

4. Le **Aree collinari di potenziale uso agricolo (AC)** sono prevalentemente destinate:

- All’esercizio di attività agricole a carattere imprenditoriale di tipo biologico a norma delle vigenti leggi e regolamenti nell’ambito delle colture tipiche del contesto locale, connesse a funzioni di manutenzione del suolo, del territorio e del paesaggio;
- Al contestuale svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative e socioeducative connesse all’uso agricolo e alla valorizzazione degli spazi aperti della campagna urbana;

5. Le **Aree per gli orti collinari (OC)** sono prevalentemente destinate:

- Allo svolgimento di attività agricole di tipo biologico condotte a scopo hobbistico e di autoconsumo connesse a funzioni di manutenzione del suolo, del territorio e del paesaggio da parte di gruppi o associazioni di cittadini, in forma autonomamente organizzata;
- Al contestuale svolgimento periodico di attività culturali e di socializzazione connesse alla valorizzazione della campagna urbana;

6. Le **Aree per gli orti sociali urbani (OS)** fanno parte a tutti gli effetti del “verde pubblico attrezzato” e sono destinate alla realizzazione di orti sociali regolamentati.

7. Le **Aree per la “campagna urbana” in aree di cessione (CC)** sono aree facenti parte delle previsioni urbanistiche definite nell’ambito dei “Distretti di Trasformazione”, delle “Aree di Ricomposizione urbana”, delle “Aree ad attuazione convenzionata”. Nella destinazione delle aree di cessione in essi previste, laddove non siano motivatamente ravvisate carenze di altri servizi pubblici e infrastrutture, l’amministrazione dovrà privilegiare il mantenimento delle aree di campagna presenti ai margini o intercluse nel tessuto edilizio destinandole alle attività e secondo le modalità previste nel presente articolo. Per la definizione delle destinazioni di tali aree sono da osservare le modalità previste all’art. 21 comma 2 delle presenti norme e, in ogni caso, deve essere assicurata la preventiva consultazione pubblica.

8. L’assegnazione a privati delle aree di cui ai commi 4 e 5 per le finalità e destinazioni di cui al presente articolo dovrà essere effettuata con procedura di selezione pubblica sulla base dei relativi bandi (allegati A e B).

9. L’assegnazione ai cittadini ad uso gratuito degli orti sociali sarà effettuata sulla base di apposito bando (allegato C). In ogni caso:

- La dimensione massima del singolo orto non potrà essere superiore a 50 mq;
- L’assegnazione degli orti dovrà privilegiare l’accesso alle persone pensionate;
- dovrà comunque essere prevista una quota non inferiore ad un terzo dell’area complessivamente destinata ad orti in favore delle scuole, associazioni ed enti ONLUS che ne facciano richiesta;
- La predisposizione dei terreni per lo svolgimento delle attività di orticoltura, la dotazione di acqua per l’irrigazione, di manufatti prefabbricati ad uso deposito, di

contenitori per la raccolta di rifiuti sono a carico dell'amministrazione.

10. Modifiche ai contenuti dei bandi allegati, purché compatibili con le finalità e le attività descritte nel presente articolo, potranno essere stabilite dalla Giunta Municipale senza che ciò comporti variazione delle presenti norme.

11. Nelle aree di cui ai precedenti commi 4 e 5 e nei manufatti in esse eventualmente esistenti è comunque ammesso lo svolgimento delle attività consentite e degli usi previsti dalla pianificazione urbanistica vigente. E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti a supporto delle attività sulla base della disciplina urbanistica vigente. Non saranno comunque ammessi interventi, attrezzature e sistemazioni del terreno, anche a titolo precario, che comportino l'utilizzo di materiali incompatibili con il paesaggio e il decoro dei luoghi.

12. Le destinazioni stabilite ai commi 4 e 5 devono ritenersi a carattere prevalente. L'amministrazione comunale potrà stabilire per le aree destinazioni diversamente articolate, purché comunque coerenti con le finalità di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito all'art.21 comma 2 delle presenti norme.

13. Le aree di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono rappresentate cartograficamente nell'allegato "Progetto Campagna Urbana - Aree di progetto", che costituisce parte integrante della presente norma. L'amministrazione, in sede di definizione dei bandi e/o in sede di assegnazione delle aree, senza che ciò comporti variazione del presente piano, si riserva la facoltà di stralciare porzioni marginali di tali aree anche ai fini di una loro eventuale alienazione, purché non venga con ciò pregiudicata l'utilizzazione ai fini del presente articolo del terreno nel suo complesso, e purché i terreni di eventuale alienazione mantengano una prevalente destinazione agricola.

14. In tutti i casi sopracitati, la mancata attuazione delle prestazioni a carico degli assegnatari delle aree nelle qualità e modalità contemplate nei precedenti commi e nei rispettivi bandi, così come l'uso delle aree per scopi diversi da quelli previsti, comporta la revoca della assegnazione stessa.

15. L'eventuale individuazione di nuove aree di proprietà pubblica da destinare alle finalità e da disciplinare secondo le norme del presente articolo potrà essere stabilita con deliberazione della Giunta Municipale senza che ciò comporti variazione del presente Piano.

16. L'amministrazione comunale potrà stipulare accordi con altri enti pubblici o soggetti ed enti privati per aree di loro proprietà da destinare alle finalità, alle pratiche e funzioni di cui al presente articolo, con le medesime modalità, senza che ciò comporti variazione al presente piano.

17. Presso gli uffici Progettazione e Manutenzione Aree Verdi e Pianificazione Territoriale sono disponibili a libera consultazione gli elaborati tecnici relativi alle analisi di fattibilità degli interventi per ognuna delle aree di cui al presente articolo, individuate nella zonizzazione del presente piano.

PIANO DEL PAESAGGIO URBANO Tavola Zonizzazione del Paesaggio urbano

Spazi aperti collinari

— AVG e Rete Sentieristica Ligure

Progetto CAMPAGNA URBANA

■ Aree collinari di potenziale uso agricolo (AC)

■ Aree per gli orti collinari (OC)

● Aree per gli orti sociali urbani (OS)

● Aree per la "campagna urbana" in aree di cessione (CC)

PARCHI URBANI

— Parco del Dorgia

■ Parco delle Mura

SPAZI PUBBLICI della CITTA'

— Dorsale urbana

■ Luoghi pubblici (progetti di arredo urbano)

■ Centro storico commerciale

■ zona gialla

■ zona rossa

■ Nuclei storici collinari e costieri

■ Edifici di valore storico architettonico

■ Aree periferiche

■ Aree verdi

